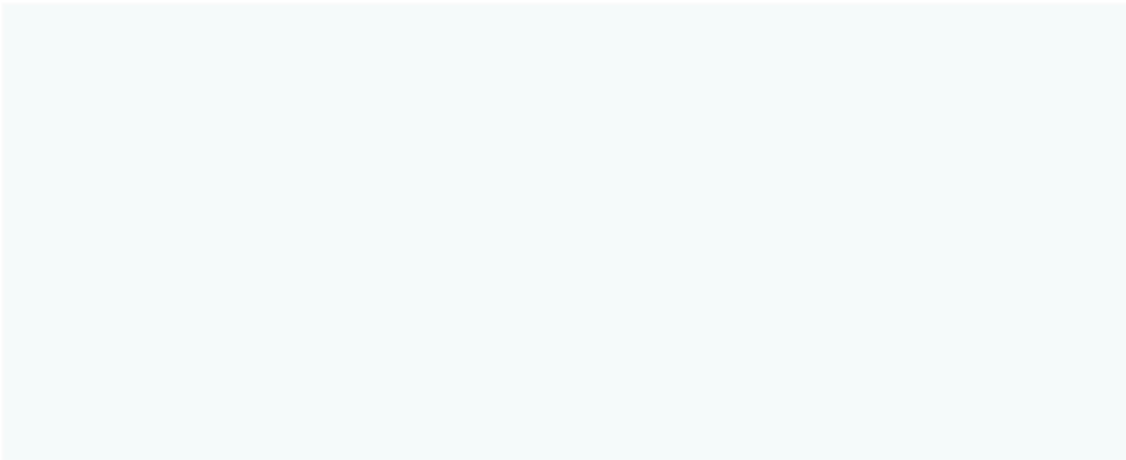


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

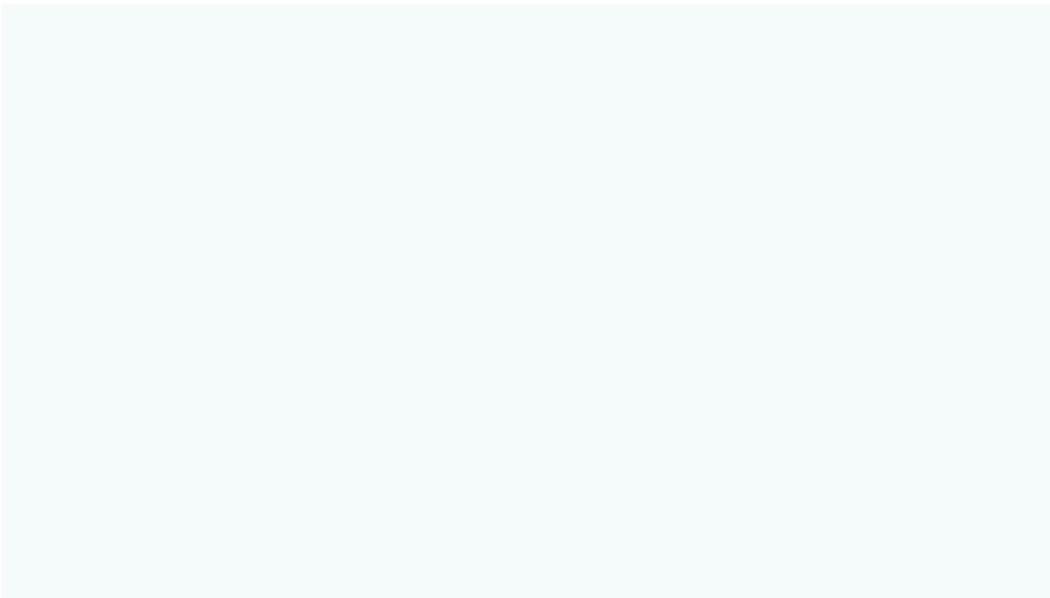
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nelle persone dei
Magistrati:



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in appello iscritta sul ricorso 39 del Ruolo Generale
dell'anno 2024, tra:



OGGETTO: risarcimento danni; appello avverso la sentenza n. 198/2024 del TRAP presso CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/01/2024;

CONCLUSIONI

All'udienza del 7 maggio 2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

La società Schiariti S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al TRAP presso la Corte d'Appello di Napoli, la Regione Calabria, il Comune di Tropea ed il Comune di Ricadi, affinché i convenuti, previo accertamento che a causa dello straripamento del torrente Vitrano, avvenuto in data 23 e 24 marzo 2016, anche in conseguenza di alcune precipitazioni atmosferiche, l'azienda dalla medesima gestita era stata invasa dalle acque esondate, nonché dal fango con conseguente danneggiamento degli immobili, dei macchinari, delle attrezzature e dei prodotti lavorati ivi presenti, fossero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni subiti.



Nella resistenza della Regione Calabria, che contestava la propria legittimazione passiva, atteso che la responsabilità era da attribuire ai Comuni convenuti, in quanto proprietari dell'attraversamento stradale del torrente, si costituivano anche le amministrazioni comunali che contestavano la propria responsabilità, ognuna sostenendo che il torrente esondato si trovava nel territorio dell'altro ente. Assumevano in ogni caso l'assenza di responsabilità, sia per il carattere abusivo dei manufatti della società, sia per il carattere eccezionale delle precipitazioni.

All'esito dell'istruttoria, il giudice adito, con la sentenza n. 198 del 18 gennaio 2024, accoglieva la domanda solo nei confronti della Regione e, rigettando quella avanzata verso i comuni, condannava la Regione al risarcimento del danno che quantificava in € 126.972,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come meglio specificati in dispositivo; compensava per la metà le spese tra la società e la Regione, condannando quest'ultima al pagamento della residua parte e dichiarava interamente compensate le spese tra le attrice ed i comuni convenuti.

Nel merito osservava che erano pacifici il fenomeno esondativo denunciato dalla società ed il fatto che le acque ed il fango avevano invaso i beni di proprietà della stessa attrice.

Dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita era dato accertare che non vi era violazione della normativa in materia di distanze dei manufatti attorei rispetto al bene demaniale, essendo stata accertata anche la regolarità urbanistica dei manufatti, non



senza ribadire che, ove anche i beni fossero risultati abusivi, ciò non precludeva la possibilità di agire per il ristoro del danno.

Era stato anche appurato che il torrente Vitrano è un corso d'acqua naturale che, a monte dell'accesso all'azienda attorea, è attraversato dalla strada comunale, risultando perciò intubato in tale punto.

Era emerso che, per effetto delle piogge, il tratto intubato era collassato, e ciò anche in ragione del fatto che la tubazione era stata completamente occlusa dai detriti e dalla vegetazione trasportata dalle correnti idriche, il che denotava anche un difetto di progettazione dell'intubamento.

Per l'effetto la causa del fenomeno dannoso era da ascrivere sia all'evidente sottodimensionamento del tratto intubato, sia all'assenza di pulizia dei versanti e del corso d'acqua a monte, che avevano permesso il riversamento a valle del materiale solido, che aveva poi prodotto la deviazione del deflusso idrico al di fuori del suo letto naturale.

Ad avviso del TRAP la responsabilità era da ascrivere alla Regione, in quanto ente tenuto alla manutenzione ed alla pulizia dei versanti e del corso d'acqua come si ricava dal disposto dell'art. 86 del D. Lgs. n. 112/1998, che conferisce alle Regioni la gestione del demanio idrico, e come confermato anche dal successivo articolo 89.

E' pur vero che la legge regionale n. 34/2002 aveva affidato tali funzioni alle Province a far data dal 1 gennaio 2006, ma le successive leggi regionali n. 14/2015 e n. 56/2014 avevano ritrasferito le competenze alla Regione, così che, avuto riguardo



alla data dei fatti, la competenza per la manutenzione era in capo alla Regione convenuta.

Era invece da escludere la prova della corresponsabilità dei Comuni, in quanto, pur riferendosi dell'attraversamento del torrente di una strada genericamente definita come comunale, non era stato possibile appurare se il tratto interessato rientrasse nel territorio del Comune di Ricadi o di Tropea, così come pure non era stato possibile appurare chi tra i due enti avesse ordinato l'esecuzione dei lavori di intubamento, la cui progettazione si era rivelata inadeguata.

Anche i chiarimenti del CTU non avevano permesso di superare tale incertezza, con la conseguenza che la domanda attorea nei confronti degli enti locali non poteva essere accolta.

Nella quantificazione dei danni, il Tribunale riduceva il costo per la pulizia del piazzale, rispetto alla stima del CTU, essendo emerso che i lavori erano stati eseguiti in economia; liquidava in conformità della CTU i costi per il ripristino del piazzale aziendale e per il rifacimento della pavimentazione e riduceva al 50% rispetto alla stima il danno subito dai macchinari e dagli impianti; infine riconosceva il lucro cessante, in assenza di puntuali allegazioni delle parti e di precise determinazioni del CTU, nel pregiudizio correlato alla sospensione dell'attività per soli 15 giorni, non essendo stato dimostrato che vi fosse stato un effettivo calo del fatturato in conseguenza dell'esondazione.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la Regione Calabria, sulla base di tre motivi, cui hanno resistito con autonome comparse il Comune di Ricadi ed il Comune di Tropea.

Anche la società attrice ha resistito all'appello.



L'appellante ha depositato comparsa conclusionale in prossimità dell'udienza.

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di appello lamenta l'erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui perviene alla affermazione di responsabilità della sola Regione e non anche dei Comuni, sebbene la lettura della consulenza tecnica d'ufficio facesse emergere che l'unica causa dei danneggiamenti era il sottodimensionamento della tubatura collocata sull'esatto confine tra i Comuni di Ricadi e Tropea.

Il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda nei confronti dei Comuni, sull'erroneo presupposto che non sarebbe stato possibile individuare con certezza in quale territorio comunale ricadeva la strada Santa Barbara, nel punto in cui è attraversata dal torrente Vitrano, con intubazione sotterranea.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità della sola Regione, in quanto, pur essendo stati evocati in giudizio più soggetti ai quali si imputava ex art. 2055 c.c. il concorso causale nella produzione dell'evento dannoso, era stato possibile accertare solo la responsabilità della Regione per l'omessa manutenzione del torrente, in violazione delle regole legali che glielo imponevano, non essendo invece stato possibile individuare, quanto al pregiudizio specificamente derivante



dall'erronea realizzazione dell'intubamento, quale dei due comuni avesse ordinato i lavori ed in quale territorio si trovava l'opera collassata.

I motivi si dolgono, come detto, della mancata condanna degli altri presunti corresponsabili, e sono perciò inammissibili.

La giurisprudenza di legittimità, alla quale questo Tribunale Superiore intende dare seguito, ha affermato che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunciato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. cod. proc. civ., delle "domande", nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece,



indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via graduata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, 29/04/2006, n. 10042).

Nella vicenda in esame, come ricordato dalla stessa appellante, nel giudizio di primo grado aveva inteso negare la propria responsabilità limitandosi ad invocare solo la responsabilità degli altri convenuti, ma senza formulare alcuna domanda di regresso o di graduazione della responsabilità, così che ove avanzata per la prima volta in appello la richiesta di graduazione di responsabilità sarebbe in ogni caso inammissibile.

Per l'effetto è stato anche precisato che (Cass. n. 7441/2011), in mancanza di un'espressa richiesta di accertamento della comune corresponsabilità nella causazione dell'evento e, quindi, del vincolo di solidarietà, la domanda deve essere intesa soltanto come volta a conseguire il risarcimento da ognuno per l'intero in ragione del contributo causale alla determinazione del danno, mentre l'accertamento del rapporto di concausazione di esso non ne costituisce l'oggetto. Tale accertamento può divenire oggetto della decisione, con efficacia di giudicato, soltanto se uno dei convenuti chiedi l'accertamento della concausazione del danno e, quindi, della responsabilità solidale, senza, peraltro, che rilevi



la circostanza che sia contestualmente richiesto l'accertamento del diverso grado di responsabilità di ciascun condebitore ai fini del regresso. Ne consegue che, ove la sentenza di primo grado, in mancanza di proposizione di una simile domanda, abbia accertato la responsabilità soltanto di alcuno tra i pretesi corresponsabili, deve considerarsi nuova la domanda con cui il soggetto di cui sia stata riconosciuta la responsabilità chieda l'accertamento della solidarietà e, quindi, della responsabilità comune degli altri (conf. Cass. n. 12602/2015).

Ulteriore corollario di siffatti principi è quello che (Cass. n. 542/2020), poiché la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale, e nessuno dei condebitori propone azione di rivalsa o di regresso nei confronti degli altri, ben può il giudice pronunciare la condanna di tutti i convenuti in solido senza ripartizione di responsabilità o la condanna di uno solo di essi (per essere risultato escluso il rapporto di solidarietà); quest'ultimo, peraltro, in tal caso, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore (conf. Cass. n. 21774/2015).



Infatti, come precisato da Cass. n. 19484/2015, il giudicato, in mancanza di una espressa domanda sul punto, non si estende anche all'accertamento della concausazione collettiva dell'evento (nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di una struttura sanitaria e del Ministero della Salute, in cui quest'ultimo, restando contumace, non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dell'altro convenuto, si fosse formato il giudicato sulla loro responsabilità comune, preclusivo del successivo accertamento, in distinto giudizio, della responsabilità esclusiva del Ministero stesso; conf. Cass. n. 11199/2021, secondo cui, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa).

Da ciò ne deriva per difetto di interesse, l'inammissibilità delle censure nella parte in cui mirano a far affermare la responsabilità anche degli altri convenuti, restando, come detto, impregiudicata la possibilità per la Regione di far accertare in una diversa sede la fondatezza della domanda di regresso.

I motivi sono invece infondati nella parte in cui, assumendo che le indagini del consulente d'ufficio avrebbero dovuto portare ad affermare la sola esclusiva responsabilità dei Comuni, in ragione



della inidoneità dell'intubamento a sopportare il deflusso delle acque in caso di precipitazioni atmosferiche. Tuttavia, l'ausiliario di ufficio, con valutazione adeguatamente supportata sul piano scientifico, che già il TRAP ha inteso condividere, e che questo Tribunale Superiore intende a sua volta fare proprio, ha rilevato come in realtà la causa dell'esondazione debba essere ascritta anche alla presenza di materiale solido a valle, il cui deposito era stato cagionato proprio dall'assenza della manutenzione dei versanti e del corso d'acqua, incombenza che era da ascriversi alla Regione.

2. Il terzo motivo di appello denuncia l'errore della sentenza impugnata nella parte in cui la Regione è stata individuata come ente competente per la manutenzione e la pulizia dell'alveo del torrente Vitrano, con violazione dell'art. 89 della legge regionale n. 34 del 2002.

Il motivo è infondato.

La responsabilità della Regione Calabria, in quanto ritenuta ente competente per la manutenzione e la gestione dei corsi d'acqua naturali è stata già affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, proprio in relazione alla legge regionale n. 34/2002, hanno sostenuto che (per l'epoca in cui le competenze erano state temporaneamente trasferite alle Province) l'effettivo esercizio delle funzioni di gestione, cura e manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio spetta alla Provincia, con conseguente legittimazione passiva di questo ente territoriale in relazione alle domande di risarcimento del danno per fatti verificatisi successivamente; pertanto, a seguito della riassunzione delle predette funzioni da parte della Regione e del



subentro di quest'ultima nei rapporti attivi e passivi in corso, ai sensi degli artt.1 della l.r. Calabria n. 14 del 2015 e 1 della l. n. 56 del 2014, si è determinato, in relazione ai processi pendenti, un fenomeno successorio regolato dall'art. 111 c.p.c., nel quale al trasferimento del rapporto controverso non si è accompagnata l'estinzione per qualsiasi causa dell'ente trasferente, cui dunque deve riconoscersi la conservazione della qualità di parte e la titolarità dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione, salva la possibilità di intervento volontario o la chiamata in causa dell'ente subentrante. (Cass. Sez. U., 26/08/2019, n. 21690).

Anche la giurisprudenza di questo Tribunale Superiore è consolidata per la responsabilità da gestione della Regione (cfr. TSAP n. 109/2020), essendosi sostenuto che è configurabile la concorrente responsabilità di enti diversi per la custodia del demanio idrico, in applicazione del meccanismo comunemente designato "chiamata in sussidiarietà", in forza del quale, allorché sia ravvisabile un'esigenza di esercizio unitario di determinate funzioni amministrative, l'ente superiore potrà esercitare, in deroga al normale riparto di competenze delineato dal Titolo V della Costituzione, determinati poteri, anche ove esistessero competenze di natura concorrente o residuale di altri enti, che si trovino in una posizione di maggiore vicinanza con la popolazione. In applicazione di detto principio e della piena integrazione tra i sistemi organizzativi degli enti interessati, richiamato dall'art. 1, commi 1 e 4, l.r. Calabria 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali), ferma la differenziazione delle funzioni e delle attribuzioni



a Regione, Province e Comuni, come stabilite dagli artt. 87, 88, 89 della medesima legge, ove l'ente superiore intervenga nel perseguimento degli obiettivi dell'azione, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, che non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati, sussiste la corresponsabilità di tutti gli enti intervenuti. Ancora TSAP n. 8/2021 ha precisato che, proprio alla luce della richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite, per effetto della legge della Regione Calabria n. 34 del 2002 e della delibera della giunta regionale dell'11 novembre 2005, alle province di tale ente era stato trasferito l'effettivo esercizio delle funzioni di gestione, cura e manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio della provincia medesima, con conseguente legittimazione passiva di questo ente territoriale in relazione alle domande di risarcimento del danno per fatti verificatisi successivamente.

Ne deriva che tale legittimazione, in ragione della data di accadimento dei fatti per cui è causa, è in capo alla Regione, cui le funzioni sono state ritrasferite, e che quanto dedotto in motivo al più potrebbe legittimare una concorrente responsabilità degli altri soggetti chiamati a concorrere all'attività di manutenzione e gestione, ma ciò non incide sulla responsabilità della Regione né tanto meno, per quanto detto, legittima l'appellante a dolersi del mancato riscontro dell'altrui (cor)responsabilità.

3. L'appello va pertanto rigettato ed al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del



grado in favore degli appellati costituiti, come liquidate in dispositivo.

4. Poiché l'appello è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PQM

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta l'appello e condanna la Regione Calabria, al rimborso delle spese del grado in favore del Comune di Tropea, del Comune di Ricadi e della società appellata Schiariti S.r.l., che liquida per ognuna in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge se dovuti, e con attribuzione, per il Comune di Tropea all'avvocato Giovanni Spataro, e per la Schiariti S.r.l. all'avvocato Marianna Contartese, in quanto dichiaratisene anticipatari;

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025



Il Presidente
Antonio Pietro Lamorgese

Il Consigliere Estensore
Mauro Criscuolo

